

Workshop

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Quadro normativo e relativi adempimenti



Mercoledì 7 Novembre 2018
SALA CONVEGNI TECNOPOLO
Reggio Emilia – Piazzale Europa nr. 1

FONTI NORMATIVE

- **Perché è stato introdotto l'obbligo**
- **L'obbligo e la deroga della Commissione Europea**
- **Fonti normative e di prassi**
 - Art. 1, comma 909 L. 27.12.2017 n. 205 – Legge di bilancio 2018
 - Provv. Direttore Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757 – Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche
 - Circolare Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 8 – Novità in tema di fatturazione e di pagamento delle cessioni di carburante
 - Provv. Direttore Agenzia delle Entrate 13.6.2018 n. 117689 – Conferimento delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica
 - D.L. 28.6.2018 n. 79 – Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante
 - Circolare Agenzia delle Entrate 2.7.2018 n. 13 – Ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica

AMBITO SOGGETTIVO

- cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra **soggetti** *“residenti, stabiliti (~~e identificati~~) nel territorio dello Stato”*
- **soggetti passivi IVA per operazioni nei confronti di altri soggetti passivi IVA (B2B) e di consumatori finali (B2C)**
- commercianti al minuto e i soggetti equiparati ex art. 22 D.P.R. 633/’72 i quali, se il cliente richiede la fattura, la dovranno emettere in formato elettronico.

ESCLUSIONI NON RESIDENTI

Operazioni con soggetti non residenti

1. Fattura cartacea (come oggi)
2. Comunicazione all'Amministrazione finanziaria mediante trasmissione telematica mensile delle operazioni transfrontaliere (**esterometro**), tranne:
 - operazioni per le quali è stata emessa la bolla doganale;
 - operazioni per le quali sia stata emessa la fattura elettronica.

La comunicazione va effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione o di ricevimento della fattura.

ESCLUSIONI RESIDENTI

Operazioni con i seguenti soggetti residenti

- soggetti che hanno aderito ad un regime di vantaggio
- soggetti che hanno optato per il regime forfetario
- produttori agricoli esonerati dall'obbligo della fattura

COME FUNZIONA

Il processo di fatturazione elettronica si articola sostanzialmente nelle seguenti fasi:

1. creazione del documento in formato XML;
2. trasmissione al c.d. “Sistema di Interscambio”(SdI);
3. controllo del file da parte del Sistema di Interscambio;
4. in caso di esito positivo dei controlli, da parte dello SdI, recapito del documento al destinatario;
5. in caso di esito negativo dei controlli, invio, da parte dello SdI, della ricevuta di scarto al trasmittente;
6. conservazione elettronica del documento.

CREAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

- La fattura elettronica da trasmettere allo Sdl va emessa in formato XML in conformità alle specifiche tecniche approvate con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757. Ai fini interni può essere emessa in forma libera, ma per la trasmissione allo Sdl deve essere trasformata nel formato XML
- Essa deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 21 del D.P.R. 633/72
- Agli elementi sopra indicati vanno aggiunti ulteriori dati identificati da specifici codici (allegato 1)

CREAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

- Nella fattura va indicato anche **l'indirizzo telematico del destinatario**, indispensabile perché la fattura venga trasmessa dallo **Sdi** a quest'ultimo
- La fattura può essere firmata digitalmente
- La fattura può essere emessa e firmata digitalmente dal fornitore o da un intermediario, anche non abilitato
- Le note di accredito devono seguire le regole della fattura elettronica

Sistema di Interscambio (SdI) e Canali Telematici

- Le fatture elettroniche non vanno consegnate dal fornitore al cliente, ma devono transitare attraverso il **Sistema di Interscambio (SdI)** che è un sistema informatico, gestito dall'Agenzia delle Entrate, in grado di ricevere le fatture elettroniche, effettuare i controlli e, ove i controlli vengano superati, trasmetterle ai destinatari.
- La trasmissione della fattura elettronica allo SdI e da questo al destinatario avviene tramite **canali telematici**.
 - PEC
 - Web Service e FTP (File Transfer Protocol)

CANALE PEC

- È una normale PEC
- Può essere istituita anche una PEC ad hoc
- È sconsigliabile l'utilizzo della PEC per chi emette/riceve molte fatture, perché la PEC potrebbe «riempirsi» facilmente.

CANALE WEB SERVICE E FTP

- Web Service e FTP (File Transfer Protocol) sono **canali telematici dedicati** che tengono in costante comunicazione il server aziendale e lo SdI. Potrebbero essere attivati direttamente dall'azienda, ma, salvo aziende di grandi dimensioni, di solito vengono attivati dalle software house che poi li utilizzano per tutti i propri clienti.
- Per poter attivare un **PROPRIO** canale Web Service e FTP è necessario accreditarsi presso lo SdI compilando un modulo col quale fornire allo stesso una serie di informazioni tecniche che gli addetti ai lavori hanno definito piuttosto complesse.
- Ogni canale telematico web service e FTP accreditato è identificato da un codice di **7 caratteri alfanumerici** che rappresenta il “codice destinatario” che il cliente intende utilizzare per ricevere le fatture, che ha comunicato al fornitore (in alternativa alla PEC) e che quest'ultimo deve indicare nella fattura.

INDICAZIONE IN FATTURA DEL CANALE TELEMATICO

- **Indirizzo PEC fornito dal cliente.** In questo caso in corrispondenza del “Codice destinatario” va indicato 0000000 (7 volte zero);
- **“Codice destinatario” fornito dal cliente** e composto da 7 caratteri alfanumerici (in questo caso nella casella PEC non va indicato nulla);
- **“Codice destinatario” convenzionale** formato da 7 zeri (0000000) nei seguenti casi:
 - il cliente è un consumatore finale ed è stato compilato solo il codice fiscale
 - il cliente è un soggetto che rientra in un regime di vantaggio o un forfetario o un produttore agricolo non obbligato all’emissione della fattura;
 - il cliente non ha comunicato il proprio “Codice destinatario” o la PEC.
- **Codice convenzionale formato da 7 ics (XXXXXXX)** nel caso in cui venga emessa una fattura elettronica nei confronti di un soggetto non residente (al fine di evitare l’esterometro).

PREVENTIVA REGISTRAZIONE INDIRIZZO TELEMATICO

- **Anziché** comunicare ai fornitori la PEC o il “codice destinatario”, i soggetti passivi IVA possono registrare preventivamente l’indirizzo telematico dove desiderano ricevere di default tutte le fatture. **Così facendo non devono comunicare più nulla ai fornitori in quanto con la semplice indicazione della partita IVA in fattura la stessa sarà veicolata all’area telematica riservata dello SdI.**
- La registrazione dell’indirizzo telematico deve essere effettuata nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate utilizzando il servizio online denominato “Registrazione della modalità di ricezione delle fatture elettroniche”.
- Attraverso il servizio di registrazione si può abbinare al proprio numero di partita Iva un indirizzo telematico (PEC o Codice Destinatario di 7 cifre identificativo di un canale FTP o Web Service) dove ricevere sempre tutte le fatture elettroniche, indipendentemente dall’indirizzo telematico che il fornitore avrà inserito nella fattura. Pertanto, se si è utilizzato questo servizio, lo SdI ignorerà l’indirizzo riportato in fattura e consegnerà la stessa all’indirizzo abbinato alla partita IVA.

PORTALE FATTURE E CORRISPETTIVI

- Il portale è un'area web riservata e, quindi, accessibile ai singoli utenti, anche non titolari di partita Iva, mediante credenziali personali.
- È pertanto necessario che l'utente abbia preventivamente acquisito le credenziali SPID ("Sistema Pubblico dell'Identità Digitale") oppure sia in possesso di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) oppure abbia acquisito le credenziali Fisconline/Entratel rilasciate dall'Agenzia delle Entrate.

QRcode

- È una sorta di “biglietto da visita” che può essere portato con sé o sullo smartphone sotto forma di immagine o su carta.
- È un codice a barre contenente i dati anagrafici, il numero di partita IVA e l’indirizzo telematico.
- Il fornitore in possesso di un apposito lettore potrà “leggere” i dati identificativi del cliente.
- Può essere generato nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate utilizzando il servizio online denominato “Generazione QR code partita IVA”.

DELEGHE AGLI INTERMEDIARI

- L'emissione delle fatture attive in formato XML, l'apposizione della firma digitale, la trasmissione allo SdI, la ricezione delle fatture passive, l'iscrizione dell'indirizzo telematico nell'apposito portale dell'Agenzia delle Entrate, la consultazione delle fatture emesse e ricevute nell'apposito ambiente telematico dell'Agenzia, la generazione del QRcode, la gestione del servizio di conservazione delle fatture possono essere delegati ad un intermediario.
- La delega a **intermediari non abilitati (es. software house)** è consentita solo per:
 - generare il QRcode;
 - generare, firmare e trasmettere allo SdI la fattura (anche se la responsabilità rimane del fornitore);
 - gestire la ricezione delle fatture dallo SdI per conto del soggetto ricevente;
 - gestire la conservazione delle fatture.

DELEGHE AGLI INTERMEDIARI

- **Agli intermediari abilitati** (commercialisti, consulenti del lavoro ecc.), oltre ai servizi indicati al punto precedente, possono essere delegati anche la registrazione dell'indirizzo telematico, la consultazione delle fatture ecc.
- La delega può essere conferita o revocata in via telematica dalla propria area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate ovvero presentata all'Agenzia delle Entrate in formato cartaceo.

FIRMA DIGITALE

Rispetto alla fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione, che richiede obbligatoriamente l'apposizione della firma digitale (smart card), la fattura tra privati può essere inviata anche senza tale adempimento.

È tuttavia consigliabile apporre la firma elettronica in modo da garantire la sicurezza, integrità e immutabilità del documento.

MOMENTO DI EMISSIONE DELLA FATTURA E DATA FATTURA

➤ **MOMENTO IN CUI SORGE L'OBBLIGO DI EMISSIONE**

➤ **MOMENTO IN CUI LA FATTURA SI CONSIDERA EMESSA REGOLARMENTE**

MOMENTO DI EMISSIONE DELLA FATTURA E DATA FATTURA

➤ L'art. 21 del DPR 633/1972 stabilisce che:
la fattura va emessa “al momento dell’effettuazione dell’operazione”
determinato a norma dell’art. 6 dello stesso decreto.

Art. 6 del DPR 633/1972 specifica l’effettuazione delle operazioni:

- cessione beni mobili: alla consegna dei beni
- cessione beni immobili: data del rogito
- prestazioni di servizi: interne o extra UE al pagamento, intra UE
- all’ultimazione del servizio
- pagamenti anticipati: limitatamente all’importo incassato

MOMENTO DI EMISSIONE DELLA FATTURA E DATA FATTURA

- L'art. 21 del DPR 633/1972 stabilisce inoltre che:
 - la fattura “si ha per emessa all’atto della sua consegna o spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”.

Pertanto la fattura si considera emessa alla data in essa indicata, solo dopo che la stessa è stata consegnata dallo Sdi al destinatario o è stata messa a disposizione dello stesso nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi del sito dell’Agenzia delle Entrate.

- Esempio: immobile venduto il 5/11/2018 – Fattura emessa il 5/11/2018 e trasmessa allo Sdi in pari data – Lo Sdi emette ricevuta di consegna il 7/11/2018 – La fattura si considera emessa il 5/11/2018
- La data della fattura è quella indicata nell’apposito campo della stessa.

MOMENTO DI EMISSIONE DELLA FATTURA E DATA FATTURA

Resta fermo che per le cessioni di beni mobili con emissione di DDT è sempre possibile emettere FATTURA DIFFERITA

- Per le cessioni di beni mobili con emissione del DDT la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo alla consegna ma l'iva relativa deve concorrere alla liquidazione del mese di consegna dei beni
- Esempio: beni consegnati con DDT il 28/10 – fattura emessa e registrata in data 7/11 – l'iva concorrerà alla liquidazione del mese di ottobre in scadenza il 16/11 (mese in cui si considera effettuata l'operazione)

MOMENTO DI EMISSIONE DELLA FATTURA E DATA FATTURA

- Il Collegato Fiscale 119/2018 prevede che, per il primo semestre del 2019:
 - a. non si applichino sanzioni per omessa fatturazione, se la fattura viene emessa in formato elettronico oltre il termine previsto dall'art. 21 del DPR 633/72, ma entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA periodica (mensile o trimestrale);
 - b. si applichi la riduzione dell'80% della sanzione per omessa fatturazione, se la fattura viene emessa oltre il termine previsto dall'art. 21 del DPR 633/72, ma entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA del periodo successivo.

MOMENTO DI EMISSIONE DELLA FATTURA E DATA FATTURA

- Il Collegato Fiscale 119/2018 ha modificato l'art. 21 del DPR 633/1972 stabilendo che, a decorrere dall'1.7.2019, la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione. **Il differimento del termine di emissione non muta il momento di esigibilità dell'imposta, né i termini per la conseguente liquidazione.** In caso di emissione della fattura entro i **10 giorni successivi** all'effettuazione dell'operazione, nel documento occorrerà indicare specificamente la data di effettuazione della cessione di beni o della prestazione di servizi o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, in quanto diversa dalla data di emissione.
- L'art. 11, comma 2-bis del c.d. Decreto Dignità ha soppresso l'obbligo di annotare sui registri IVA vendite e acquisti le fatture elettroniche trasmesse tramite lo Sdl.

TRASMISSIONE AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

La fattura elettronica non va consegnata al cliente ma trasmessa allo SdI che, dopo avere fatto gli opportuni controlli, la trasmette al cliente che, a differenza delle fatture elettroniche alla PA, **non la può rifiutare**.

Le modalità di trasmissione della fattura allo SdI sono quattro:

- PEC
- servizio web messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate
- web service
- FTP

CONTROLLI DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

- **Lo Sdl ha 5 giorni per effettuare i controlli.** Se uno o più dei controlli non va a buon fine, lo Sdl “scarta” la fattura e invia al soggetto che ha trasmesso il file una ricevuta di scarto all’interno della quale sarà anche indicato il codice e una sintetica descrizione del motivo dello scarto (Allegato 2).
- La ricevuta di scarto viene trasmessa dallo Sdl alla medesima PEC o al medesimo canale telematico (FTP o Web Service) da cui ha ricevuto la fattura. Inoltre, la ricevuta di scarto viene sempre messa a disposizione nell’area riservata “Consultazione - Monitoraggio dei file trasmessi” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

CONTROLLI DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

- L'emittente ha **5 giorni** di tempo (giorni “effettivi” e non giorni “lavorativi”) per effettuare una nuova trasmissione senza incorrere in sanzioni **previa emissione di una nuova fattura con lo stesso numero e data.**
- Se ciò non è possibile, è consentito emettere una nuova fattura con una nuova numerazione e datazione che comunque risulti collegata col documento scartato (esempio: fattura scartata n. 1 del 10 gennaio 2019; nuova fattura n. 1/R del 16 gennaio 2019).
- Decorso questo termine la fattura si considera omessa.

N.B.: se si emette una fattura con nuova numerazione deve essere gestita la sistemazione contabile della fattura emessa e registrata in precedenza ma non recepita dallo Sdl.

RECAPITO DELLA FATTURA AL DESTINATARIO

- **Se il controllo ha un esito positivo**, lo SdI recapita la fattura al cliente (o all'intermediario che agisce per conto del cliente) all'indirizzo telematico indicato in fattura ovvero registrato in via preventiva nel portale Fatture e Corrispettivi (PEC o Codice destinatario)
- Casi in cui la fattura non può essere recapitata dallo SdI
 - a. se nel codice destinatario sono indicati 7 zeri (0000000) e non è indicata una PEC;
 - b. il Codice destinatario è inesistente;
 - c. la casella PEC è piena o non attiva;
 - d. il canale telematico non è attivo.In questi casi:
 - a. lo SdI mette a disposizione la fattura nell'area riservata "Consultazione – Monitoraggio dei files trasmessi" del portale Fatture e Corrispettivi;
 - b. lo SdI invia al soggetto trasmittente una ricevuta di impossibilità di consegna all'interno della quale è indicata la data di messa a disposizione del file al cliente;
 - c. il fornitore deve darne comunicazione al cliente anche consegnando allo stesso una copia analogica della fattura.

RECAPITO DELLA FATTURA AL DESTINATARIO

- L'art. 13 del Collegato Fiscale 119/2018, modificando l'art. 25 del D.P.R. 633/1972, ha soppresso l'obbligo di numerare in ordine progressivo le fatture di acquisto (obbligo assolto in via automatica dal protocollo attribuito dallo SdI).
- I documenti di prova di avvenuta consegna o messa a disposizione del destinatario:
 - a. Canale telematico PEC: ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore della posta elettronica.
 - b. Altri canali telematici (web service o FTP): ricevuta di consegna telematica.
 - c. Messa a disposizione del destinatario: **data in cui il destinatario ne prende visione nel portale Fatture e Corrispettivi.**
- Nell'area riservata "Consultazione – Monitoraggio dei files trasmessi" del portale Fatture e Corrispettivi è possibile consultare le fatture emesse e ricevute fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di ricezione della fattura da parte dello SdI.

RILEVANZA AI FINI IVA DELLE FATTURE

Quando rilevano ai fini IVA la fattura emessa e la fattura ricevuta e quindi l'IVA diviene esigibile per il fornitore e detraibile per il cliente?

1. Fornitore

- Ogni volta che lo SdI invia una ricevuta di consegna o una ricevuta di impossibilità di consegna, la fattura si considera emessa e la data di esigibilità coincide con la data riportata nella fattura.

2. Cliente

- se lo SdI consegna la fattura, la data di ricevimento, a partire dalla quale può essere detratta l'IVA, coincide con quella attestata dallo SdI all'atto della consegna del documento;
- se lo SdI mette a disposizione la fattura nel portale Fatture e Corrispettivi, la data di ricevimento, a partire dalla quale si può detrarre l'IVA, è quella di "presa visione" da parte del cliente nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.

RILEVANZA AI FINI IVA DELLE FATTURE

Fatture relative alle operazioni effettuate nel mese di Dicembre 2018 emesse entro il 15 gennaio 2019.

L'art. 1, comma 916 della Legge di Bilancio 2018 stabilisce che l'obbligo della fatturazione elettronica decorre dalle fatture emesse dall'1/1/2019.

Pertanto le fatture emesse nel 2019 per operazioni effettuate nel 2018 dovranno seguire le norme della fatturazione elettronica.

RILEVANZA AI FINI IVA DELLE FATTURE

L'art. 14 del Collegato Fiscale n. 119/2018, ha modificato l'art.1, comma 1 del D.P.R. 100/1998 stabilendo che si possa detrarre non solo l'IVA relativa alle fatture ricevute entro il mese, **ma anche quella relativa alle fatture ricevute entro il giorno 15 del mese successivo relative ad operazioni effettuate nel mese precedente, tranne le fatture relative all'anno precedente.**

La norma è in vigore dal 24/10/2018.

Esempio: si può detrarre con competenza Novembre l'IVA su una fattura ricevuta entro il 15 Dicembre. Ma non si può detrarre in Dicembre 2018 l'IVA su una fattura ricevuta entro il 15 Gennaio 2019.

REVERSE CHARGE

Dato che:

- la fattura elettronica non può essere integrata;
- le disposizioni sulla fattura elettronica riguardano l'emissione e il ricevimento della stessa, ma non la registrazione sui registri IVA della medesima,

la Circ. dell'Agenzia delle Entrate 2.7.2018 n. 13 al paragrafo 3.1 ha precisato che l'integrazione può avvenire da parte del cliente predisponendo un altro documento da allegare al file della fattura elettronica ricevuta contenente gli estremi della fattura stessa e i dati necessari per l'integrazione, documento reso imm modificabile mediante l'apposizione del riferimento temporale attraverso la firma digitale. Il documento potrebbe essere predisposto da un apposito software, in grado di provvedere alla sua conservazione sostitutiva insieme alla fattura cui si riferisce.

IMPOSTA DI BOLLO

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo in quanto:

- esenti ex art. 10, DPR n. 633/72;
- non imponibili (salvo le specifiche ipotesi di esenzione);
- escluse dalla base imponibile IVA ex art. 15, DPR n. 633/72 ovvero escluse dal campo IVA ex artt. 2, 3, 4, 5 e 7, DPR n. 633/72,

devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento dell'imposta di bollo per tutte le fatture soggette avviene in **un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, tramite mod. F24**, esclusivamente telematico, utilizzando il codice tributo "2501".

Sulla fattura elettronica va apposta la dicitura "assolvimento virtuale dell'imposta ai sensi del DM 17.6.2014". A tal fine è necessario compilare il campo "Dati bollo" presente nella sezione "Dati generali" della fattura elettronica.

CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

I documenti informatici rilevanti ai fini tributari (come ad esempio le fatture elettroniche sia emesse che ricevute) **devono essere conservate digitalmente**. Conservare digitalmente significa sostituire i documenti cartacei con l'equivalente documento in formato digitale che viene **“bloccato”** nella forma, contenuto e tempo attraverso **la firma digitale** (che fornisce la paternità) e **la marca temporale** (che fornisce la data certa).

La conservazione elettronica perciò non è la semplice memorizzazione su PC del file della fattura, bensì un processo regolamentato tecnicamente dalla legge (CAD – Codice dell'Amministrazione Digitale).

Con il processo di conservazione elettronica a norma, infatti, si avrà la garanzia – negli anni – di non perdere mai le fatture, riuscire sempre a leggerle e, soprattutto, poter recuperare in qualsiasi momento l'originale della fattura stessa.

CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

I documenti informatici devono possedere le seguenti caratteristiche:

- immutabilità;
- integrità;
- autenticità;
- leggibilità.

I documenti informatici devono quindi essere conservati in modo da:

- rispettare le norme del codice civile, le disposizioni del CAD e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità;
- consentire le funzioni di ricerca ed estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in base a cognome, nome, denominazione, codice fiscale, partita IVA, data o associazioni logiche tra questi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste.

CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

L'Agenzia delle Entrate, ha chiarito che il soggetto passivo ha facoltà di portare in conservazione la fattura, **oltrechè con il formato XML**, in uno dei formati contemplati dal DPCM 3.12.2013 (come, ad esempio i formati “pdf”, “jpg” o “txt”).

La procedura deve prevedere l'apposizione del riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione (marca temporale) e della firma digitale **e deve concludersi entro 3 mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, intendendosi tale, in un ottica di semplificazione e uniformità del sistema, il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.**

Al fine di adempiere agli obblighi di conservazione, cedenti/prestatori e cessionari/committenti possono utilizzare il servizio gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Le fatture elettroniche emesse e ricevute, in via obbligatoria, con decorrenza **dal 1° luglio 2018** in formato XML non possono essere stampate e conservate su carta, perché vige **l'obbligo di conservazione in formato digitale**, ai sensi dell'art. 39, comma 3 del DPR 633/72.

L'obbligo di conservazione digitale grava sia sul fornitore **sia sul cliente** rispettivamente **per tutte le fatture emesse e ricevute** che devono necessariamente transitare dal Sistema di Interscambio (d'ora in poi SdI) con decorrenza dal 1° luglio 2018.

Si pensi, ad esempio, alle fatture di acquisto di carburanti emesse direttamente dalle compagnie petrolifere, che non sono state oggetto della proroga al 1° gennaio 2019 o alle fatture elettroniche nella filiera degli appalti pubblici.

CARBURANTI E FATTURA ELETTRONICA

- L'art. 1, comma 917 della legge di bilancio 2018 aveva introdotto con decorrenza 1.7.2018 l'obbligo della fattura elettronica per gli acquisti di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori di automezzi destinati alla circolazione stradale, con esclusione pertanto:
 - a. di altri tipi di carburante (es. gpl e metano);
 - b. di benzina e gasolio per altri tipi di motori (gruppi elettronici, impianti di riscaldamento, utensili per giardinaggio, natanti, aerei, trattori agricoli)

- Successivamente l'obbligo di fattura elettronica è stato rinviato all'1/1/2019 per gli acquisti effettuati presso gli impianti stradali.

CARBURANTI E FATTURA ELETTRONICA

L'art. 1, comma 922 della legge di bilancio 2018 ha:

a. introdotto il comma 1-bis all'art. 164 del TUIR;

b. aggiunto un periodo alla lett. d) del primo comma dell'art. 19-bis1 del decreto IVA

stabilendo che,

per poter detrarre l'IVA e dedurre la spesa relative agli acquisti di carburanti per autotrazione è necessario che i relativi pagamenti avvengano con mezzi tracciabili.

L'obbligo di pagamento tracciabile riguarda solo gli acquisti effettuati in Italia.

CARBURANTI E FATTURA ELETTRONICA

Con Provv. 4.4.2018 n. 73203 l'Agencia delle Entrate ha individuato i mezzi di pagamento tracciabili:

- a. assegni bancari e postali, circolari e non;
- b. vaglia cambiari;
- c. vaglia postali;
- d. mezzi di pagamento elettronici:
 - bancomat
 - bonifico bancario/postale
 - carte di credito
 - carte prepagate
 - qualsiasi altro strumento elettronico che consenta la tracciabilità (es. smartphone o tablet con addebito diretto sul conto);
 - pagamenti effettuati dal soggetto passivo **in via mediata** riconducibili allo stesso attraverso una catena ininterrotta di pagamenti effettuati con strumenti tracciabili (dipendente che utilizza la sua carta di credito e si fa rimborsare dal datore di lavoro col bonifico della busta paga).

CARBURANTI E FATTURA ELETTRONICA

Altre modalità di pagamento riconosciute come idonee dall'Agencia delle Entrate a garantire la tracciabilità dei pagamenti

a. Buoni carburante “monouso”

Si tratta di documenti di acquisto emessi da una compagnia petrolifera (anche sotto forma di carte, ricaricabili o meno ovvero altri strumenti) che consentono al cessionario di recarsi presso impianti stradali di distribuzione gestiti dalla medesima compagnia ai fini del rifornimento di carburante.

La cessione del buono carburante da parte della compagnia petrolifera (o la ricarica del medesimo), oltre a richiedere il pagamento mediante mezzi elettronici, deve essere certificata mediante l'emissione di fattura elettronica fin dall'1.7.2018, perché ricordiamo che il differimento della fattura elettronica all'1.1.2019 riguarda solo gli acquisti presso i distributori stradali.

CARBURANTI E FATTURA ELETTRONICA

b. Buoni carburante “multiuso”

Si tratta di buoni carburante che consentono il rifornimento presso distributori gestiti da compagnie diverse, nonché eventualmente l'acquisto di ulteriori beni e/o servizi. Non si tratta di documenti di acquisto, ma di documenti di semplice legittimazione all'acquisto che avviene presso il distributore di carburante.

In questo caso la cessione del buono è esclusa da IVA ex art. 2, terzo comma, lett.a) del D.P.R. 633/1972, mentre l'acquisto avviene presso il distributore e va pagato con strumento tracciabile, senza necessità di fattura elettronica fino al 31.12.2018.

c. Contratto di “netting”

La fattispecie si verifica quando il gestore di un impianto di distribuzione di carburante si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore di un utente il quale utilizza, per il pagamento, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera.

In questo caso la società petrolifera fornisce all'utente un buono di acquisto in relazione al quale dovrà emettere fattura elettronica fin dall'1.7.2018 e che l'utente dovrà pagare con modalità tracciabile.

GRAZIE DELL'ATTENZIONE